



Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere" ed opere connesse

-  Nuova linea aerea DT
-  Nuova linea aerea ST
-  Nuova linea in cavo
-  Tratti linea aerea da demolire
-  Sostegni nuova linea
-  Sostegni linea da demolire



Sistema di riferimento
U.T.M. WGS 1984 Fuso 33



REVISIONI						
	00	15 / 12 / 2012	PRIMA EMISSIONE	Arch. F. Zaccara	V. Pedacchioni ING-CRE-ASA	N. Rivabene ING-CRE-ASA
	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODICE DELL'ELABORATO	 TERNA GROUP
PLANIMETRIA	DEFR11001BASA00162-8.6.1	
PROGETTO	<p><u>Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere" ed opere connesse</u></p> <p>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</p> <p>Stralcio del P.R.G. del Comune di Positano</p>	
RICAVATO DALLA DOC. TERNA		
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA		


NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DEFR11001BASA00162-8.6.1.PDF	1 unità = CAD	A4	1:5.000	9/19

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.



Confini comunali



REGIONE CAMPANIA
COMUNE DI POSITANO

Piano regolatore generale

17.nta - Norme tecniche di attuazione

(Testo definitivo coordinato con le modifiche apportate in sede di recepimento delle osservazioni, delle prescrizioni del CTR e della Comunità Montana e delle prescrizioni della Regione Campania di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 539/2002 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 91/2004)

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Arch. Tommaso Brancati

Il Responsabile del Settore Tecnico/Progettuale
Ing. Raffaele Fata

Aggiornamento al Marzo 2004

1. In occasione di ogni trasformazione di immobili sottoposta a provvedimento abilitativo, anche tacito, del Comune, i relativi progetti sono tenuti a dimostrare di avere esperito ogni praticabile soluzione tecnica rivolta a ottenere il massimo convogliamento delle acque meteoriche, provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici impermeabilizzate nel vicinior tratto del reticolo idrografico superficiale, ovvero, in subordine, e comunque entro limiti da concordare con il soggetto gestore, nella rete fognaria.
2. Deve essere comunque evitato lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici impermeabilizzate, comprese le piscine, nonché ogni immotivato spandimento di acque di qualsiasi provenienza, nel suolo o nel sottosuolo.
3. Devono essere evitati movimenti di terra (sbancamenti, livellamenti) in grado di modificare le condizioni di equilibrio del versante.
4. E' fatto obbligo ai soggetti proprietari, e agli altri eventuali aventi titolo, di provvedere al costante controllo, peculiaramente a seguito del verificarsi di rilevanti eventi meteorici, e alla manutenzione dei muri di contenimento dei terreni acclivi o terrazzati, al fine di assicurare la piena officiosità del previsto filtraggio delle acque attraverso i predetti muri.
5. Gli interventi necessari a perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono dichiarati di rilevante e preminente interesse pubblico. In caso di riscontrato inadempimento, gli uffici comunali ingiungono ai soggetti proprietari, o agli altri eventuali aventi titolo, l'effettuazione degli interventi necessari, mediante ordinanze, con le quali stabiliscono i termini entro i quali devono essere iniziati e completati. A seguito dell'inutile decorrenza dei termini stabiliti, il Comune può procedere ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 838 del codice civile, ovvero di altre pertinenti disposizioni di legge.

Capo II Articolazione del territorio in zone e relative disposizioni

Articolo 7

Zone di "tutela naturale" (Zona territoriale 1a del Put)

1. Nelle zone di tutela naturale è perseguita la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, e il mantenimento o la ricostituzione delle predette componenti e di adeguati equilibri tra di esse. In dette aree è pertanto inammissibile qualsiasi intervento di edificabilità, pubblica e privata, e di trasformazione degli assetti presenti.
2. Nelle zone di tutela naturale non possono in alcun caso essere consentiti:
 - a) i mutamenti di categoria di assetto vegetazionale e d'uso dei suoli rispetto a quella indicata nella tavola 3.qc nonché l'asporto di materiali e i movimenti di terra (quali sbancamenti, riporti e simili) che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio;
 - b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;
 - c) il deposito permanente di cataste di legna, di contenitori, di *roulotte*, *caravan*, *container* e simili, e di qualsiasi altro corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante;

d) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari autoctoni floristici spontanei e faunistici selvatici, salvi gli eventuali interventi mirati di prelievo selettivo, effettuati o prescritti dai soggetti competenti;

e) l'introduzione in qualsiasi forma di specie vegetali e animali non autoctone.

3. Nelle zone di tutela naturale sono effettuabili esclusivamente:

a) l'ordinaria gestione selvicolturale, che deve salvaguardare il patrimonio arboreo esistente favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, essendo preclusi i rimboschimenti artificiali che contrastino con i dinamismi naturali di tali specie;

b) la prosecuzione delle pratiche colturali in atto sui suoli già da esse interessati alla data di adozione del presente Prg nonché sui suoli sui quali il ripristino dell'esercizio di pratiche colturali tradizionali sia espressamente previsto da progetti di interventi di restauro del paesaggio;

c) la manutenzione degli elementi viari per i mezzi di trasporto motorizzati, degli impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, e delle altre opere indicate dal piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana;

d) la manutenzione di spazi di sosta in immediata contiguità con i predetti elementi viari; gli spazi di sosta di nuova realizzazione non devono comportare sbancamenti né realizzazione di muri di sostegno, e non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque; degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati può essere mantenuta o ripristinata la pavimentazione in asfalto o in altri materiali impermeabilizzanti soltanto ove preesistente all'adozione del presente Prg;

e) il ripristino e la manutenzione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, soprattutto ove funzionali all'accesso al mare o ai luoghi panoramici; tali percorsi e spazi di sosta non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque;

~~f) la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnici di modesta entità, che abbiano rilevanza meramente locale, al servizio della popolazione del solo Comune di Positano, ovvero di parti della popolazione del Comune di Positano e di un comune confinante, e per l'efficace esplicazione delle cui funzioni non sussista alternativa localizzata;~~

g) la realizzazione di opere di difesa del suolo, di difesa idraulica, e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;

h) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di:

- manutenzione straordinaria,

- restauro conservativo.

4. Nelle zone di tutela naturale sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

a. Naturalistica:

- attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio e relativi sentieri;

- ricoveri connessi con l'attività escursionistica.

b. Agricola, nei limiti di cui ai precedenti commi:

- campi coltivati;

- abitazioni per i conduttori dei fondi;

- annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi: depositi per attrezzi e macchine, serbatoi idrici, locali per la conservazione e la prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ricoveri per animali;

- locali e servizi connessi all'attività di agriturismo e alla rivendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici;
 - boschi, pascoli.
 - c. Per la produzione di beni e servizi se già esistenti:
 - artigianale. Artigianato di produzione: laboratori artigianali (esclusivamente per la produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni, e a condizione che la superficie utile dell'unità immobiliare a ciò adibita non superi i 100 metri quadrati); magazzini, depositi;
 - terziaria. Attività ricettive e pubblici esercizi: ristoranti, bar.
 - d. Residenziale:
 - residenze permanenti e temporanee;
 - residenze collettive: pensionati, conventi, caserme.
 - e. Per spazi pubblici o riservati alle attività collettive e attrezzature pubbliche di interesse generale, di proprietà pubblica o privata:
 - per la cultura e il culto: musei, chiese, oratori;
 - sociali e ricreativi: centri sociali, culturali, ricreativi e polivalenti, mense;
 - assistenza sociale e sanitaria: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette;
 - istruzione di base: asili, scuole materne, scuole dell'obbligo;
 - sanitari: ambulatori, poliambulatori;
 - tecnici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi comunali e della protezione civile, per la pubblica sicurezza;
 - giardini, parchi.
 - f. Per infrastrutture e attrezzature per la mobilità:
 - pontile per l'attracco di mezzi nautici di servizio pubblico.
5. Le utilizzazioni di cui al precedente comma 4 sono attivabili solo ove non comportino trasformazioni fisiche diverse da quelle di cui al precedente comma 3.

Articolo 8

Zone di "tutela silvo-pastorale" (Zona territoriale 1b del Put)

1. Nelle zone di tutela silvo-pastorale sono perseguite la tutela e il miglioramento delle valenze naturalistiche del territorio, attraverso la conservazione, o il rafforzamento, della qualità della vegetazione. In dette aree è pertanto inammissibile qualsiasi intervento di edificabilità sia pubblica che privata.
2. Nelle zone di tutela silvo-pastorale sono effettuabili esclusivamente:
 - a) l'ordinaria gestione selvicolturale, essendo ammessi anche i rimboschimenti con specie vegetali autoctone;
 - b) la manutenzione e la realizzazione di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi; le predette piste di esbosco e di servizio forestale non devono in ogni caso avere caratteristiche e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati; esse non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali